

**DIREZIONE SERVIZI SOCIALI**

**Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolta ad Associazioni di Volontariato di cui alla L. n. 266/1991 e ad Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 383/2000 finalizzata alla realizzazione di soggiorni estivi rivolti ad anziani autosufficienti - Anno 2020 - CIG ZAF2A6309C**

**Art. 1 Amministrazione Aggiudicatrice**

**1.1 Denominazione** Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali – Viale De Amicis, 21 50137 Firenze - Tel. 055.2616843 - Codice NUTS: ITE14

**1.2 Indirizzo generale dell'Amministrazione Aggiudicatrice:** <http://www.comune.fi.it>

**Persona di contatto:** Il Responsabile Unico del Procedimento dr.ssa Annalisa Papini  
Tel. 055/2616865 - indirizzo mail [annalisa.papini@comune.fi.it](mailto:annalisa.papini@comune.fi.it) - P.E.C. direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it

**1.3) L'avviso, i modelli nonché tutta la documentazione sono disponibili presso:** <https://affidamenti.comune.fi.it/manifestazioni-di-interesse>

Ulteriori informazioni sono reperibile presso il punto di contatto sopra indicato.

**Art. 2 - Progetto da realizzare**

Con il presente avviso il Comune di Firenze intende realizzare Soggiorni estivi per i mesi di giugno, luglio e agosto rivolti ad anziani autosufficienti di età superiore a 60 anni, residenti nel Comune di Firenze, con la finalità di favorirne l'aggregazione e la socializzazione, contrastarne le condizioni di isolamento e contribuire al loro benessere psicofisico.

Al fine di permettere la fruizione ai soggiorni da parte dei soggetti economicamente più deboli, il Comune garantisce loro un sostegno economico mediante il riconoscimento di una quota di compartecipazione ai costi, sulla base della condizione economica ISEE e procedendo successivamente ad erogare all'Associazione affidataria (di seguito denominata Associazione) le quote complessivamente riconosciute.

**Art. 3 - Natura giuridica dell'avviso**

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da parte di Associazioni di Volontariato di cui alla L. n. 266/1991 e di Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 383/2000, finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità a presentare il progetto di cui all'art. 2.

L'Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa con l'affidamento dei soggiorni, senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.

**Art. 4 - Normativa di riferimento**

- L. 08/11/2000, n. 328 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- L. 11/08/1991, n. 266 “ Legge - quadro sul volontariato”;
- L. 07/12/2000, n. 383 “ Disciplina delle Associazioni di promozione sociale”;
- Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero della Famiglia del 25 maggio 1995, che elenca le attività che possono essere svolte dalle Associazioni di volontariato;
- D.P.C.M. 30 marzo 2001 adottato in attuazione dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328;

- d.lgs. 18/04/2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (nel prosieguo denominato "Codice");
- Legge Regionale 26/04/1993 n. 28;
- Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2017 dell'ANAC;
- d.lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- L. 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"
- Codice del terzo settore approvato con Decreto Legislativo 3/7/2017 n. 117 e successive modificazioni.

L'Associazione affidataria è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale degli operatori utilizzati nel progetto presentato (T.U. 81/08).

La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti della legge 136/2010.

### **Art. 5 - Caratteristiche delle Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale**

E' condizione per la partecipazione alla selezione che le Associazioni perseguano obiettivi di solidarietà, non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi e non procurino alcun profitto ai loro membri. Inoltre, l'attività delle Associazioni può essere svolta da lavoratori unicamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento. Ai volontari possono essere corrisposte soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività fornita, nei limiti previamente stabiliti dalle Associazioni stesse.

Lo Statuto delle Associazioni deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti ;
- l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Sono considerate Associazioni di Promozione Sociale le Associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati aventi i requisiti stabiliti dall'art. 3, 4 e 5 della legge 07/12/2000, n. 383.

### **Art. 6 - Oggetto e destinatari della convenzione**

Il presente avviso ha per oggetto la realizzazione di soggiorni estivi quindicinali (n. 14 notti) con pensione completa, in strutture alberghiere di località marine, montane e termali, rivolti agli anziani autosufficienti con età superiore a 60 anni, residenti nel Comune di Firenze, per un totale di n. 733 partecipanti, secondo l'articolazione riportata nella seguente tabella:

<b>PROGETTO DI SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI</b>		
<b>TIPOLOGIA SOGGIORNI</b>	<b>TURNI DI SOGGIORNO</b>	<b>N. PARTECIPANTI (ESCLUSA CAMERA ACCOMPAGNATORE)</b>
Soggiorno marino - VERSILIA	27/6/2020 - 11/7/2020	n. 41
Soggiorno marino - VERSILIA	4/7/2020 - 18/7/2020	n. 41
Soggiorno marino - VERSILIA	11/7/2020 - 25/7/2020	n. 41

Soggiorno marino - VERSILIA	11/7/2020 -25/7/2020	n. 41
Soggiorno marino - COSTA ADRIATICA DA CERVIA A PESARO (ESCLUSA TORRE PEDRERA)	4/7/2020 - 18/7/2020	n. 41
Soggiorno marino - COSTA ADRIATICA DA CERVIA A PESARO (ESCLUSA TORRE PEDRERA)	11/7/2020 - 25/7/2020	n. 41
Soggiorno marino - COSTA ADRIATICA DA CERVIA A PESARO (ESCLUSA TORRE PEDRERA)	18/7/2020 - 1/8/2020	n. 45
Soggiorno marino - COSTA ADRIATICA DA CERVIA A PESARO (ESCLUSA TORRE PEDRERA)	18/7/2020 - 1/8/2020	n. 45
Soggiorno marino - COSTA ADRIATICA DA CERVIA A PESARO (ESCLUSA TORRE PEDRERA)	25/7/2020 - 8/8/2020	n. 49
Soggiorno marino - COSTA ADRIATICA DA CERVIA A PESARO (ESCLUSA TORRE PEDRERA)	25/7/2020 - 8/8/2020	n. 49
Soggiorno marino - PESARO	11/7/2020 - 25/7/2020	n. 51
Soggiorno marino - PESARO	25/7/2020 - 8/8/2020	n. 51
Soggiorno montano PIAN DEGLI ONTANI	18/7/2020 - 1/8/2020	n. 47
Soggiorno montano DOLOMITI (ESCLUSO APRICA)	11/7/2020 - 25/7/2020	n. 39
Soggiorno montano DOLOMITI (ESCLUSO APRICA)	25/7/2020 - 8/8/2020	n. 41
Soggiorno termale - ABANO	4/7/2020 - 18/7/2020	n. 35
Soggiorno termale - ISCHIA	11/7/2020 - 25/7/2020	n. 35
	<b>TOTALE</b>	<b>n. 733</b>

Il periodo relativo ai turni di soggiorno può variare fino a 4 giorni, in anticipo o in ritardo rispetto alle date indicate.

Il numero di partecipanti per ciascun turno di soggiorno, calcolato sulla base della partecipazione effettiva ai soggiorni anziani dell'anno precedente, deve essere assicurato dalle offerte presentate, ma non comporta impegno ed obbligo di nessun tipo a carico dell'Amministrazione Comunale, qualora vi sia un numero di partecipanti inferiore.

L'Associazione può frazionare un singolo turno di soggiorno su più strutture alberghiere, prevedendo per ciascuna struttura alberghiera un numero minimo di 20 partecipanti e garantendo quanto richiesto agli art. 6 ed 8 del presente avviso.

L'Associazione può altresì accorpate due o più turni relativi a soggiorni analoghi, sia per tipologia che per periodo, fino a formare un gruppo composto da un massimo di n. 51 persone, al quale deve essere assegnato almeno un accompagnatore, garantendo per ciascun soggiorno quanto richiesto agli art. 6 ed 8 del presente avviso.

#### **Art. 7 - Durata**

La convenzione ha per oggetto la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 6 e decorre dalla data di sottoscrizione della medesima fino al 30/9/2020.

A insindacabile giudizio del Comune di Firenze, la convenzione può essere rinnovata, previo finanziamento della spesa, di anno in anno per un massimo di due anni, senza che l'Associazione nulla possa pretendere in caso di mancato rinnovo, secondo la fattispecie prevista dall'art. 63

comma 5 del d.lgs.16 aprile 2016, n. 50 “per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato”.

I rinnovi sono in ogni caso subordinati alla presentazione da parte del Comune dell'elenco delle località e del numero di partecipanti (entrambe possono di anno in anno variare) e alla conseguente presentazione da parte dell'aggiudicatario di una proposta progettuale nella quale devono essere confermati i costi di soggiorno per ciascuna persona proposti dall'aggiudicatario in sede di offerta relativa alla procedura avviata con il presente avviso con l'unica possibilità di garantire un incremento per adeguamento ISTAT.

Il Comune di Firenze si riserva, in qualsiasi momento il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto convenzionale in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge.

### **Art. 8 - Caratteristiche della proposta progettuale**

La proposta progettuale deve prevedere quanto di seguito specificato:

#### **Strutture alberghiere:**

- a. alberghi con almeno 3 stelle, in regola con le vigenti norme di legge in materia;
- b. alberghi provvisti di ascensore;
- c. le camere singole o doppie uso singole a disposizione degli utenti (non compresa la camera per l'accompagnatore) devono essere:
  - n. 2 camere singole o doppie uso singole per gruppi fino a n. 30 persone;
  - n. 3 camere singole o doppie uso singole per gruppi oltre n. 30 persone;
  - supplemento camere singole o doppie uso singole non superiore al 30% del prezzo/persona della relativa struttura alberghiera.

Situazioni particolari sono valutate e definite congiuntamente tra l'amministrazione comunale e l'Associazione;

- a. per le **località marine** si richiede una distanza dell'albergo dalla spiaggia non superiore a 500 metri, misurabili con il sistema Google Maps (percorso a piedi);
- b. per le **località marine e termali** gli alberghi offerti devono essere dotati di aria condizionata oppure ventilata, presente in tutta la struttura;
- c. per le **località montane** le strutture alberghiere devono essere situate ad una altitudine non inferiore a 700 m. e non superiore a 1100 m. ed essere ubicate nel centro abitato oppure dotate di frequenti servizi di trasporto, pubblici o dell'albergo.

#### **Servizi:**

- presenza di almeno un accompagnatore per ciascun gruppo di soggiorno (formato al massimo da n. 51 partecipanti);
- trasferimento A/R da e per Firenze, con Pullman G.T con l'individuazione di almeno due punti di ritrovo e partenza dei partecipanti, per ciascun turno di soggiorno. Detti punti devono comunque essere valutati e concordati con l'Amministrazione in relazione alla composizione dei partecipanti ai soggiorni;
- per le località marine, servizio spiaggia con n. 1 ombrellone e n. 2 sedie sdraio ogni due ospiti.

#### **Compiti dell'Associazione:**

L'Associazione organizza i soggiorni estivi in piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto del Regolamento del servizio Vacanze Anziani approvato con delibera del C.C. n 19 del 20/03/2006.

Successivamente al ricevimento del tabulato degli iscritti con integrazione, che hanno la priorità, cura tutte le operazioni di iscrizione degli utenti senza integrazione, presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione in sedi del territorio cittadino ed al momento dell'iscrizione verifica che i richiedenti abbiano i requisiti indicati nel Regolamento del servizio Vacanze Anziani approvato con delibera del C.C. n 19 del 20/03/2006.

L'Associazione si impegna ad incaricare volontari e operatori esperti e preparati, in grado di utilizzare il programma informatico messo a disposizione dall'Amministrazione e che deve essere obbligatoriamente utilizzato per le iscrizioni degli utenti non aventi diritto all'integrazione ISEE. A tale scopo, nelle settimane precedenti l'inizio delle iscrizioni, i volontari e gli operatori incaricati si

recheranno presso gli uffici per acquisire adeguata conoscenza del programma informatico di cui sopra e per consentire la configurazione del proprio P.C. con la rete interna del Comune di Firenze.

**Funzioni accompagnatore:**

L'accompagnatore, incaricato dall'Associazione, è il referente tra la stessa, il gestore della struttura alberghiera e gli utenti e deve altresì curare tutti gli aspetti concernenti i soggiorni.

**Art. 9 - Rimborso spese**

La somma massima annuale del rimborso delle spese sostenute dall'Associazione è di € 6.000,00. Detta somma sarà erogata previa presentazione di una autocertificazione che attesti che le spese stesse sono state effettivamente sostenute dall'Associazione per la realizzazione dei soggiorni estivi 2020. La rendicontazione di cui sopra deve essere corredata dalla relativa documentazione giustificativa ed essere inerente alle tipologie di spesa specificate all'art. 4 dello schema di convenzione.

Detto rimborso è comprensivo anche, in base all'art. 7 della L. 266/91 e all'art. 30 della L. 383/2000, degli oneri relativi alla copertura assicurativa verso i volontari/associati di cui ai successivi artt. 12 e 13. Con tale rimborso l'Associazione si intende compensata di qualsiasi suo avere e pretendere dal Comune di Firenze per la realizzazione di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

La realizzazione dei soggiorni non comporta rischi di interferenza in quanto si configura come attività intellettuale.

**Art. 10 - Soggetti ammessi**

I soggetti ammessi alla manifestazione d'interesse sono:

- a) Associazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 regolarmente iscritte da almeno 6 mesi all'albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L'iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l'Associazione fosse cancellata dall'albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti affidataria. Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 28 dell'Avviso l'eventuale cancellazione dall'albo;
- b) Associazioni di Promozione Sociale L.383/2000 regolarmente iscritte da almeno 6 mesi all'albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L'iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l'Associazione fosse cancellata dall'albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti affidataria.

Possono partecipare alla selezione:

- a) Associazioni con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni del presente avviso;
- b) Associazioni straniere, alle condizioni del presente avviso.

Gli operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001 e successive modifiche, sono ammessi a partecipare alla gara solo se in possesso dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, dal Ministero dell'Economia e Finanze in attuazione del l'art.37 del decreto legge n. 78/2010 come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010 oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

**Art. 11 - Requisiti richiesti**

I soggetti di cui al precedente art. 10 devono:

- a) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., né in altre cause di esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- b) essere iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 4 ex L.R.T. 28/93 (e successive modifiche) oppure al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale ex L.R.T.42/2002 (e successive modifiche) e non avere procedure di cancellazione in corso;
- c) possesso dei requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 per le organizzazioni di volontariato e L. 383/2000 per le Associazioni di promozione sociale;

d) avere un'esperienza di almeno tre anni nella realizzazione dei soggiorni estivi per anziani per conto di enti pubblici.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall'affidamento, per tutta la durata della convenzione. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.

### **Art. 12 - Assicurazione del personale**

L'Associazione garantisce che tutto il personale, compreso quello del servizio civile regionale e nazionale, è regolarmente assicurato, nel rispetto delle normative vigenti in materia, sollevando espressamente il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto del presente accordo.

L'Associazione, per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso, può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi nel rispetto della disciplina contrattuale di riferimento. A tal fine l'Associazione è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Associazione assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale volontario, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti all'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

In linea con quanto previsto dalla "Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" della Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e Direzione generale del Mercato interno e dei servizi pubblicata nell'ottobre 2010, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto.

### **Art. 13 - Assicurazioni infortuni /danni**

L'Associazione è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in ragione dell'attività prestata esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Pertanto deve garantire la regolare copertura assicurativa per il personale volontario e dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti l'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che saranno a totale carico dell'Associazione con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di ogni indennizzo. In particolare l'Associazione è tenuta ad attivare, prima dell'avvio della Convenzione, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività convenzionate, di durata non inferiore alla durata della Convenzione stessa, provvedendo al rinnovo in caso di rinnovo della Convenzione medesima ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente all'attività affidata in convenzione ed adeguati al presente avviso. L'Associazione deve inoltre garantire l'assistenza sanitaria "Non stop" valida anche per persone di età superiore ai 75 anni.

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell'Associazione assicurata.

Deve essere inoltre attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso causato dai destinatari del progetto durante lo svolgimento delle attività nonché una polizza che copra eventuali danni arrecati dal personale dipendente e volontario agli utenti del progetto. L'Associazione provvede a dare comunicazione scritta di tali atti alla Direzione Servizi Sociali.

#### **Art. 14 - Termini e modalità di presentazione delle domande**

Il plico, contenente la documentazione richiesta ai punti a. e b. dell'art. 15, deve pervenire in unica busta chiusa entro le ore 12,00 del giorno 20 dicembre 2019 in forma cartacea, con consegna a mano o tramite servizio postale con raccomandata a/r, al seguente indirizzo: **Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 21- CAP 50127 Firenze (orario d'apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 alle 13,00 e il Martedì e Giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00).**

Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Il plico pervenuto oltre il suddetto termine di scadenza, in quanto irricevibile, non è preso in considerazione.

Le domande di partecipazione possono essere inviate in forma digitale all'indirizzo PEC mediante invio di una pec al seguente indirizzo: **direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it**

Per i plichi consegnati a mano all'indirizzo sopraindicato, il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Per i plichi consegnati tramite agenzie di recapito farà fede il timbro, con data e ora, del protocollo della Direzione Servizi Sociali.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non pervenga a destinazione entro il termine fissato.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di Associazione) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

#### **Art. 15 - Contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla manifestazione d'interesse.**

Ciascun plico deve contenere due buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti a. e b. tutta redatta in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.

Sono escluse le offerte plurime, condizionate, tardive o alternative.

a. nella prima busta, sulla quale deve essere apposta la dicitura "documenti per l'ammissione alla selezione", deve essere contenuta:

- domanda di ammissione alla manifestazione d'interesse redatta, in competente bollo, secondo il fac-simile **Mod. A** allegato al presente avviso;
- la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il fac-simile **Mod. B**, allegato al presente avviso;

b. nella seconda busta, sulla quale deve essere apposta la dicitura "Proposta progettuale di soggiorni estivi per anziani autosufficienti per l'anno 2020" deve essere contenuta la proposta progettuale redatta secondo il fac-simile **Mod. C** allegato al presente avviso.

L'istanza di ammissione alla manifestazione d'interesse e la proposta progettuale devono, a pena di esclusione, essere firmati per esteso in originale, in calce, dal titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'Associazione concorrente e ad essi deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

#### **Art. 16 - Svolgimento della selezione**

L'Amministrazione Comunale individua l'Associazione a cui affidare la realizzazione dei soggiorni

che, a giudizio di una Commissione di selezione allo scopo nominata con apposita determinazione dirigenziale, ha formulato, nell'ambito della manifestazione di interesse, la proposta ritenuta migliore, in base ai criteri di valutazione dei progetti specificati nel successivo art. 17.

Scaduto il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse, la Commissione provvede all'apertura delle buste, alla valutazione delle proposte progettuali pervenute e, al termine della valutazione, individuerà il soggetto prescelto. Segue una determinazione dirigenziale di affidamento del servizio a tale soggetto, salvo verifica del possesso dei requisiti.

E' facoltà del RUP chiedere ai proponenti chiarimenti o precisazioni relativamente alla documentazione presentata per la partecipazione alla manifestazione d'interesse.

Le procedure di selezione hanno inizio alle ore 9,00 del giorno 7 gennaio 2020 presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Firenze, Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 21, anche se nessuno dei rappresentanti delle Associazioni offerenti sia presente.

La selezione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 7 del Codice e delle linee guida emanate dall'ANAC n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvati con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 esclusivamente sulla qualità cui sono attribuiti un massimo di 100 punti.

Le fasi di apertura dei plichi ai fini dell'ammissione, si svolgono in seduta pubblica.

La Commissione di selezione procede alla valutazione anche nel caso in cui sia pervenuto un unico progetto.

La Commissione, fatta salva la seduta pubblica di mera constatazione del contenuto delle buste con le proposte progettuali, valuta le stesse in una o più sedute riservate. Successivamente, in seduta pubblica, il Presidente della Commissione da lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione medesima ai singoli progetti, determinando il progetto ritenuto migliore.

#### **Art. 17 - Criteri di valutazione dei progetti**

La Commissione esamina, in una o più sedute segrete, i progetti presentati valutandoli con un massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri specificati nella seguente tabella:

<b>Motivazione della scelta del criterio di valutazione</b>	<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>punteggio massimo attribuibile: 100</b>
	<b>CRITERIO A</b>	punteggio massimo attribuibile: 60
L'amministrazione comunale vuole conoscere e valutare la metodologia seguita dal concorrente nell'organizzazione del servizio.	<b>Sub A.1 MODALITA' ORGANIZZATIVE</b> Metodologia seguita per l'organizzazione dei soggiorni anche con riferimento all'impiego di volontari, mettendone in evidenza gli elementi significativi quali: formazione dei volontari e del personale impegnato nelle attività, forme di pubblicizzazione delle proposte di soggiorno, forme di collaborazione con soggetti dell'area sociale operanti sul territorio, soluzioni per facilitare gli anziani come ad es. aiuti negli spostamenti e nelle operazioni di iscrizione.  <i>Il punteggio è attribuito sulla base dell'adeguatezza e della qualità delle soluzioni proposte e dell'organizzazione delle attività anche con riferimento all'impiego dei volontari</i>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 15</b>

<p>L'amministrazione comunale vuole conoscere e valutare le località e le strutture alberghiere proposte dal concorrente al fine di garantire che le medesime presentino caratteristiche idonee all'utenza ed il miglior livello qualitativo del servizio.</p>	<p><b>Sub A.2 STRUTTURE ALBERGHIERE</b>  Caratteristiche da specificare e da documentare mediante materiale pubblicitario e informativo:  a. località proposte;  b. per i soggiorni montani se le strutture alberghiere sono ubicate nel centro abitato e l'altitudine;  c. per i soggiorni marini se le strutture alberghiere sono vicine alla spiaggia  d. per i soggiorni termali se le strutture alberghiere sono vicine agli stabilimenti termali;  e. per tutte le strutture alberghiere, la loro ubicazione, la dotazione di sale comuni e la presenza di spazi esterni adeguati all'intrattenimento degli ospiti  <i>Il punteggio è attribuito sulla base delle località, della ubicazione e delle caratteristiche delle strutture alberghiere offerte</i></p>	<p><b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 25</b></p>
<p>L'amministrazione comunale vuole conoscere e valutare le attività di animazione e socializzazione che saranno organizzate dal concorrente allo scopo di migliorare la qualità del servizio erogato.</p>	<p><b>Sub A.3 ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE INTESA COME ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, INTRATTENIMENTO, ESCURSIONI</b>  <i>Il punteggio è attribuito sulla base dell'originalità, della diversificazione e della adeguatezza delle attività proposte rispetto alla tipologia dell'utenza</i></p>	<p><b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 20</b></p>
	<p><b>CRITERIO B</b></p>	<p><b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 10</b></p>
<p>Le camere singole aggiuntive rispetto a quelle richieste comporta un miglioramento del servizio offerto, data la crescente richiesta di questa tipologia di camera</p>	<p><b>Sub B.1 CAMERE SINGOLE AGGIUNTIVE</b>  Camere singole aggiuntive per struttura alberghiera rispetto a quelle richieste dall'art. 8 punto c.</p>	<p><b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 6</b>  n. 1 camera aggiuntiva rispetto alle n. 2 camere singole o doppie uso singole per gruppi fino a n. 30 persone e n. 3 camere aggiuntive per gruppi oltre n. 30 persone = <b>punti 2</b>  n. 2 camere aggiuntive rispetto a quanto sopra indicato = <b>punti 4</b>  oltre n. 2 camere aggiuntive rispetto a quanto sopra indicato = <b>punti 6</b></p>

La categoria economica dell'albergo superiore rispetto a quella richiesta comporta un miglioramento del servizio offerto.	<b>Sub B.2 CATEGORIA STRUTTURE ALBERGHIERE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 4</b> 4 stelle = 2 punti oltre 4 stelle = 4 punti
	<b>CRITERIO C</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 30</b>
L'Amministrazione intende garantire un livello qualitativo ottimale delle strutture alberghiere anche con riferimento ai prezzi offerti	<b>Sub C.1 PREZZO/PERSONA</b> Il prezzo/persona deve essere: a. specificato per ciascun turno di soggiorno indicato nella tabella riportata all'art. 4; b. riferito all'intero periodo di soggiorno ed onnicomprensivo di ogni costo ed onere (imposte e tasse incluse); c. garantire tutte le caratteristiche delle strutture alberghiere ed i servizi di cui all'art. 5.  Il prezzo/persona considerato ai fini della valutazione, è pari alla media dei prezzi offerti per ciascun turno e località, ponderata in base al relativo numero di partecipanti di cui alla tabella di cui all'art. 4.	<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 30</b>

#### **ASSEGNAZIONE PUNTEGGI**

##### **Punteggio criterio di valutazione A:**

Il punteggio attribuito al progetto presentato, sulla base del criterio di valutazione A, viene calcolato attraverso la seguente formula:

**C(a) = Wi \* V(a) i** dove:

**C(a)** = indice di valutazione del progetto (a) rispetto al criterio di valutazione A;

**Wi** = punteggio attribuito ai sub - criteri (i) cioè:

per sub. A.1 = 15 punti

per sub. A.2 = 25 punti

per sub. A.3 = 20 punti

**V(a)i** = coefficiente della prestazione del progetto (a) rispetto a ciascun sub-criterio (i) variabile tra zero e uno.

Per i sub - criteri A.1 - A.2 - A.3, i coefficienti V(a)i sono attribuiti dalla Commissione attraverso il seguente procedimento:

a. Ciascun commissario attribuisce discrezionalmente al progetto, in relazione ai sub-criteri A.1 - A.2 - A.3, un coefficiente variabile fra 0 ed 1 espresso in valore centesimale secondo la seguente scala di giudizio, senza ammissione di coefficienti intermedi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1
Distinto	0,8
Buono	0,6
Sufficiente	0,4
Scarso	0,2
Insufficiente	0

- b. viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, per lo specifico sub-criterio e la media stessa è arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore;
- c. una volta terminato per tutti i concorrenti, il calcolo delle medie dei coefficienti attribuiti per il singolo sub-criterio, le stesse sono trasformate in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Anche in questo caso, i coefficienti sono arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonda alla seconda cifra decimale superiore.

Il punteggio del criterio di valutazione A è dato dalla somma dei punteggi parziali attribuiti ai sub-criteri A.1 A.2 - A.3 calcolati con la formula sopra riportata.

La procedura di calcolo di cui al precedente punto c. è effettuata solo nel caso di presentazione di almeno due progetti.

#### **Punteggio criterio di valutazione B:**

I punteggi ai sub-criteri B.1 e B.2 sono attribuiti per ciascuna struttura alberghiera offerta, con riferimento al numero delle camere singole, al rapporto accompagnatori/partecipanti ed alla categoria e sono successivamente calcolati facendo la media tra il punteggio ottenuto per ciascun sub-criterio ed il numero complessivo delle relative strutture alberghiere offerte. Il punteggio del criterio di valutazione B è dato dalla somma dei punteggi parziali assegnati ai sub-criteri B.1 - B.2

Il punteggio relativo all'offerta economica **C(b)** è determinato in base al seguente calcolo:

**C(b) = W1+W2** dove:

**C(b)** = indice di valutazione del progetto rispetto al criterio di valutazione B;

**W1**= punteggio attribuito ai sub - criteri (B1) cioè: n.1 camera aggiuntiva rispetto a 2 camere singole o doppie uso singole per gruppi fino a n. 30 persone e 3 per gruppi oltre n. 30 persone = punti 2; n. 2 camere aggiuntive rispetto a quanto sopra = punti 4 oltre n. 2 camere aggiuntive rispetto a quanto sopra = punti 6

**W2**= punteggio attribuito ai sub - criteri (B2) cioè nel caso in cui l'albergo abbia 4 stelle = 2 punti nel caso in cui l'albergo abbia oltre 4 stelle = 4 punti

#### **Punteggio criterio di valutazione C:**

Il punteggio al sub-criterio C.1 è assegnato sulla base della formula riportata nella tabella di cui sopra.

**Si procede a determinare il prezzo unitario medio per ciascuna offerta secondo la seguente formula:**

**Prezzo unitario medio** = (n. partecipanti turno soggiorno x prezzo/persona offerto) + (n.partecipanti turno soggiorno x prezzo/persona offerto) +.....+ (n. partecipanti turno soggiorno<sup>n</sup> x prezzo/persona<sup>n</sup>) / n. complessivo dei partecipanti di tutti i turni di soggiorno.

Nel caso di presentazione di un solo progetto, si procede alla determinazione del relativo prezzo unitario medio e si conclude la procedura del criterio di valutazione C.

Il punteggio complessivo dell'unica offerta sarà pertanto determinato dalla seguente formula:

**Punteggio complessivo = C(A)+ C(B).**

Nel caso di presentazione di più progetti, si procede ad attribuire il punteggio relativo a ciascuna offerta economica **C(c)** in base al seguente calcolo:

**C(c)=P(min)/P(x) x 30**, dove:

**C(c)** è il punteggio attribuito al prezzo/persona oggetto di valutazione;

**P(min)** è il prezzo unitario medio più conveniente presentato dai partecipanti;

**P(x)** è il prezzo unitario medio presentato oggetto di valutazione.

Per l'assegnazione del punteggio complessivo di ciascun progetto si sommano i punteggi assegnati ai criteri di valutazione A, B e C secondo la seguente formula:

**Punteggio complessivo = C(A)+ C(B) + C(C).**

Durante l'esame dei progetti la Commissione è assistita dal un segretario verbalizzante e può avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione che in questo caso assolverà anche la funzione di testimoni.

## **Art. 18 - Pagamenti**

### **a) Rimborso spese**

Il Comune di Firenze riconosce all'Associazione selezionata una somma massima annuale di € 6.000,00, quale rimborso per le spese di organizzazione rientranti nelle tipologie di spesa specificate all'art. 4 della convenzione e dalla stessa sostenute per la realizzazione del progetto soggiorni estivi per anziani, previa presentazione di una autocertificazione che attesti che le spese rendicontate sono effettivamente sostenute dall'Associazione per la realizzazione dei soggiorni estivi, corredata della relativa documentazione giustificativa.

Con tale somma l'Associazione si intende compensata di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al progetto medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito ed essendo escluse revisioni del corrispettivo previsto durante il periodo di durata naturale del contratto.

### **b) Erogazione quote integrative**

Il Comune versa all'Associazione anche le quote integrative complessivamente riconosciute sulla base dell'ISEE ai soggetti economicamente più deboli che si sono iscritti ai soggiorni, come specificato all'art. 2 del presente avviso.

## **Art. 19 - Disposizioni varie**

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dalla procedura di avviso. Gli atti della presente manifestazione d'interesse non vincolano l'Amministrazione, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di selezione, affidare o meno il progetto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta. I soggetti che partecipano alla manifestazione di interesse restano vincolati alla propria proposta per 180 giorni a partire dal giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse.

La semplice presentazione della manifestazione di interesse implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente avviso.

E' vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti della selezione, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Firenze, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente selezione.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di selezione, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della realizzazione dei soggiorni.

## **Art. 20 - Informazioni complementari**

Il presente avviso e gli allegati sono inoltre visibili e scaricabili dalla Rete Civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

[http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune\\_firenze/bandi/elenco\\_avvisi.html](http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html) Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione nel seguente sito internet:

[http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune\\_firenze/bandi/elenco\\_avvisi.html](http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html)

L'aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione/ammissione di un unico progetto, purché il medesimo sia considerato congruo.

La stipulazione della convenzione è altresì subordinata all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02, all'art.3, comma 8, del D.Lgs.494/96, e all'art.90, comma 9, del D.Lgs.81/08.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/16, ai fini della stipula della convenzione in modalità elettronica, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che

sottoscrive la convenzione dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 82/2005.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge.

Si precisa che si farà corso all'ordinazione, fatturazione e pagamento elettronico.

Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l'offerta, dovranno pervenire al RUP, dott.sa Annalisa Papini al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it](mailto:direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it) , **entro e non oltre il 6/12/2019**.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla Stazione appaltante oltre tale termine.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte sotto forma di FAQ saranno pubblicate nel predetto sito internet della Stazione appaltante in forma anonima **entro il 13/12/2019**. Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione esclusivamente tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente deve obbligatoriamente indicare, sulla busta e nel Mod. A, oltre al domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.

E' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione via PEC all'indirizzo [direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it](mailto:direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it) , ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa gli indirizzi già indicati nel Mod. A per la ricezione delle comunicazioni.

L'Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni previste dalla legge mediante comunicazione sintetica e rinverrà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura medesima alla rete civica.

#### **Art. 21 - Privacy e accesso atti**

L'Associazione è responsabile esclusivo del proprio personale, è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale. In particolare l'Associazione si impegna ad utilizzare gli strumenti e i sistemi gestionali anche su supporto informatizzato messi a disposizione dall'Amministrazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso, secondo quanto disposto dal regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalla vigente legislazione nazionale presente nella rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo <https://www.comune.fi.it/pagina/privacy> , consultabile presso gli uffici della Direzione Servizi Sociali. Prima dell'inizio dei soggiorni estivi, l'Associazione, deve fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. Il Responsabile individuato accetta la nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze nella scheda conservata agli atti della Direzione Servizi Sociali. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intende responsabile privacy il rappresentante legale dell'Associazione. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dalla L. n.241/1990 e successive modificazioni.

#### **Art. 22 - Clausola compromissoria e procedure di ricorso**

È escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente affidamento. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs 104/2010. Eventuali ricorsi possono essere proposti al TAR Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, termini indicati dall'art. 120 del citato D.lgs., 5° comma.

#### **Art. 23 - Norme in materia prevenzione, repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.**

Il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla selezione.

Non è ammessa la partecipazione alla selezione ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

[http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE\\_DI\\_COMPORAMENTO.pdf](http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORAMENTO.pdf), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, sono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolve di diritto o decade in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'Associazione contraente del suindicato "Regolamento".

L'Associazione deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla Amministrazione con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

I concorrenti devono impegnarsi a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del legale rappresentante, dell'Associazione. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale. L'Amministrazione intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante dell'Associazione, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

#### **Art. 24 - Obblighi e responsabilità dell'Associazione**

L'Associazione si obbliga, oltre a quanto indicato nei precedenti e/o successivi articoli, a garantire la regolare e puntuale organizzazione dei soggiorni estivi secondo quanto previsto nel presente avviso, nella proposta presentata e nella convenzione, in collaborazione con la Direzione Servizi Sociali.

L'Associazione si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica.

In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si procede alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'Associazione, per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni. L'Associazione si obbliga, inoltre, a dimostrare, in qualsiasi momento su richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisisce, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Associazione nei confronti dei propri dipendenti.

L'Associazione si impegna a garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

L'Associazione solleva il Comune di Firenze da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, fatte salve le disposizioni di intervento sostitutivo in caso di grave inadempienza dell'Associazione stesso.

Il Comune di Firenze è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 25 - I Controlli dell'Amministrazione comunale e il controllo di qualità**

Nel quadro degli indirizzi generali dell'Amministrazione comunale, la Direzione Servizi Sociali svolge i seguenti compiti:

a) espleta le funzioni di programmazione e coordinamento sulle attività oggetto dell'affidamento;

b) svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al gestore ed al numero e tipologia di utenti che accedono al servizio.

In ottemperanza al punto b) del presente articolo, la Direzione predispone adeguati e specifici strumenti e azioni ed ha la facoltà di effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che ritiene più opportune, al fine di verificare la conformità dell'attività fornita dall'Associazione alle prescrizioni di legge e alle condizioni stabilite in convenzione. In questo caso l'Associazione è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.

#### **Art. 26 - Sospensioni e interruzione del servizio**

L'Associazione non può sospendere la realizzazione dei soggiorni estivi in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune e l'eventuale sospensione per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie delle variazioni o delle interruzioni dell'organizzazione, l'Associazione deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione. In tal caso il soggetto deve impegnarsi a ripristinare il normale svolgimento del servizio non appena verranno meno le cause che hanno determinato l'interruzione.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente sia dell'Associazione come dell'Amministrazione comunale che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

#### **Art. 27 - Inadempienze,**

Le attività oggetto del presente avviso devono essere eseguite secondo le modalità indicate e nel progetto presentato in sede di offerta. In caso di divergenza tra le modalità di svolgimento delle attività e le modalità specificate nell'avviso e nella convenzione, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del gestore che ha commesso l'inadempienza. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Se non pervengono le stesse nel termine sopra indicati, o nel caso non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate le seguenti penali:

- mancata effettuazione di uno degli obblighi stabiliti nell'avviso e nella convenzione: euro 250;
- mancata effettuazione di una delle azioni offerte nella proposta progettuale: euro 250;
- mancata collaborazione con la Direzione Servizi Sociali: euro 200.

Il Comune di Firenze, oltre all'applicazione delle penali, può richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo le modalità previste dal successivo art. 29 oltre alla richiesta di risarcimento danni. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento danni e spese sono recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati.

#### **Art. 28 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione di diritto dell'affidamento**

L'Associazione è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dei soggiorni estivi oggetto del presente Avviso e, nell'esecuzione dell'organizzazione medesima, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari nonché alle disposizioni emanate dal Comune di Firenze o dalla Regione Toscana.

Qualora si verificano uno o più inadempimenti agli obblighi contrattuali di cui al presente Avviso il Comune di Firenze, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato. Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno, in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere l'affidamento nel caso di gravi inadempienze da parte dell'Associazione.

Si procede alla risoluzione di diritto del contratto ed al riconoscimento dei danni e delle spese

causati all'Amministrazione nei casi in cui l'Associazione:

- a) fa trascorrere inutilmente il congruo termine stabilito dall'Amministrazione per uniformarsi alle condizioni stabilite nel contratto e nel presente Avviso nei casi di accertata difformità dell'esecuzione;
- b) cede o subappalta l'organizzazione dei soggiorni;
- c) non presenti i documenti richiesti ai termini di legge;
- d) il legale rappresentante dell'Associazione sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- e) interrompe le prestazioni senza giustificato motivo. In tal caso l'importo da corrispondere per i servizi effettivamente resi verrà a titolo di penale ridotto al 50%. Tale comportamento determinerà, inoltre, l'impossibilità di poter contrarre nel futuro con l'Amministrazione;
- f) violi gli obblighi concernenti i diritti di privacy e gli obblighi di riservatezza.

Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto nonché le spese necessarie per garantire la continuità del servizio, sono addebitati all'Associazione.

In ogni caso, il Comune si riserva di recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto l'Associazione si impegna a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dei soggiorni. Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Associazione con lettera raccomandata A/R.

In tal caso il Comune è tenuto al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Comune.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Associazione deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune.

#### **Art. 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Associazione assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane s.p.a., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

L'Associazione è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., è rilasciata dal rappresentante legale dell'Associazione entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti interessati, il Codice identificativo avviso (CIG).

#### **Art. 30 - Responsabile del procedimento**

Il Responsabile Unico del Procedimento e direttore dell'esecuzione è la dott.sa Annalisa Papini.

#### **Art. 31 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente avviso, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.